

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTI gli articoli 25 e 25-bis della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m.;

VISTI rispettivamente l'articolo 11 dell'attuativo Regolamento n. 2014-01 e s.m. e l'articolo 7 dell'attuativo Regolamento n. 2025-02, emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005 n. 96 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTA la delibera assunta dal Coordinamento della Vigilanza in data 30 ottobre 2025, in esecuzione degli indirizzi espressi dal Consiglio Direttivo con delibera del 14 ottobre 2025;

DISPONE

lo svolgimento della Prova Valutativa di Idoneità in materia Finanziaria (PVIF) per il giorno **16 dicembre 2025** alle ore 09.30 presso la sede legale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, come da Regolamento accluso.

San Marino, 31 ottobre 2025

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Andrea Vivoli

REGOLAMENTO
DELLA PROVA VALUTATIVA D'IDONEITÀ IN MATERIA FINANZIARIA

ARTICOLO 1
(Accreditamento)

1. Il superamento della Prova Valutativa d'Idoneità in materia Finanziaria (brevemente PVIF) è valevole ai fini della presentazione di istanza al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (brevemente BCSM) per l'iscrizione nei seguenti pubblici registri:
 - a) **Registro dei Promotori Finanziari** di cui all'articolo 25, comma 3, della Legge n. 165/2005 e s.m., inclusa la Sezione dedicata ai dipendenti preposti all'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento (vedasi Regolamento n. 2014-01 – Agg. VIII);
 - b) **Registro dei Consulenti Finanziari Indipendenti**, di cui all'articolo 25-bis, comma 2, della Legge n. 165/2005 e s.m., Sezione A dedicata alle persone fisiche, sia che svolgano la consulenza con proprio codice operatore economico, sia che la svolgano per conto di società di consulenza finanziaria indipendente (vedasi Regolamento n. 2025-02).
2. Per effetto di quanto disposto al precedente comma 1, il superamento della PVIF è valevole anche ai fini di cui all'articolo X.XI.1, comma 3, lettera a), del Regolamento n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento.
3. Il superamento della PVIF non determina di per sé l'accoglimento da parte del Dipartimento Vigilanza di BCSM dell'istanza di iscrizione di cui al precedente comma 1, essendo solo uno dei requisiti previsti a tal fine dalla vigente regolamentazione di settore, alla quale si rinvia.

ARTICOLO 2
(Requisiti di ammissione)

1. Coerentemente con quanto precisato al comma 4 del precedente articolo 1, per l'ammissione alla PVIF non sono previsti requisiti ulteriori rispetto a:
 - a) maggiore età;
 - b) pagamento della quota di iscrizione.

2. La maggiore età è documentata allegando alla richiesta di iscrizione copia di un documento d'identità, mentre l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione è documentato allegando alla medesima richiesta copia della contabile di bonifico eseguito.

ARTICOLO 3 **(Termine e modalità di iscrizione)**

1. Le richieste di iscrizione devono pervenire a BCSM, complete di quanto previsto al precedente articolo 2 e redatte sulla base del modello allegato al presente Regolamento, entro e non oltre il **5 dicembre 2025**.
2. Oltre tale termine, non saranno ammesse ulteriori richieste o integrazioni a richieste già presentate ma risultate incomplete.
3. L'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di iscrizione è pvif@bcm.sm. BCSM, con e-mail di risposta al mittente, conferma l'esito della richiesta e l'eventuale necessità di sua integrazione.
4. La quota di iscrizione è pari a **€ 200,00** (duecento euro) e deve essere versata a mezzo bonifico bancario dalle seguenti specifiche:
 - a) Beneficiario: Banca della Repubblica di San Marino
 - b) IBAN: SM93 V 03225 09800 000010017382
 - c) Causale: PVIF 2025 – *cognome e nome partecipante*.
5. La quota di iscrizione non è ripetibile, nemmeno in caso di preventiva comunicazione di sopravvenuta impossibilità a partecipare alla PVIF.

ARTICOLO 4 **(Data e luogo dell'esame)**

1. La PVIF 2025 si svolgerà **martedì 16 dicembre 2025**, con avvio alle **ore 09.30** e termine alle **ore 12.00**, presso la Sala Plenaria della BCSM, in San Marino via del Voltone n. 120, contestualmente alla Prova Valutativa di Idoneità in materia Assicurativa (PVIA 2025).

2. I partecipanti sono invitati a presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all'ora di avvio, per consentire lo svolgimento delle operazioni preliminari.
3. In caso di impossibilità di svolgimento della PVIF nella data e/o nell'orario, così come indicati al precedente comma 1, per cause di forza maggiore o eventi straordinari, sarà cura di BCSM informarne i partecipanti quanto prima possibile per le vie brevi (telefonicamente o a mezzo e-mail a seconda dei tempi di preavviso).

ARTICOLO 5

(Numero massimo di partecipanti)

1. Alla sessione del 16 dicembre 2025 saranno ammessi non più di **15 partecipanti in totale**, sommando, in ordine di accoglimento, le richieste regolarmente pervenute per PVIF o PVIA.
2. Sulla base del numero delle richieste regolarmente pervenute entro i termini previsti, ma eccedenti la soglia di cui al precedente comma 1, BCSM organizza una o più sessioni straordinarie della PVIF dandone comunicazione ai richiedenti e senza necessità di reiterare la richiesta di iscrizione.
3. In ogni caso:
 - a) dell'eventuale raggiungimento della soglia sarà data pubblicazione sul sito internet di BCSM;
 - b) la PVIF sarà ripetuta in via ordinaria con cadenza annuale.

ARTICOLO 6

(Articolazione dell'esame)

1. La PVIF consta di un esame scritto, articolato in un questionario di 50 domande, a risposta multipla di 4 e a scelta singola.
2. Il tempo assegnato ai partecipanti è di **due ore e trenta minuti**.
3. Per lo svolgimento dell'esame non è ammessa la consultazione di altri partecipanti, degli esaminatori presenti, di testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, smartwatch e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, incluso calcolatori. L'inosservanza di tali disposizioni comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.

4. Una volta terminata la prova, il candidato firma in calce i fogli, li inserisce in una busta chiusa che a sua volta deve essere firmata. Il candidato è tenuto a lasciare il luogo di svolgimento dell'esame non appena consegnata la busta chiusa agli esaminatori presenti.
5. L'esame si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a trenta cinquantiesimi (**30/50**).
6. Sarà riconosciuto un punto per ogni risposta corretta, non verrà sottratto alcun punto per le risposte errate e non sarà assegnato alcun punto per le risposte omesse, multiple o per le quali non sia univoca l'attribuzione.

ARTICOLO 7 **(Esito dell'esame)**

1. L'esito dell'esame, con la relativa valutazione conseguita, è reso disponibile per ciascun candidato da BCSM tramite e-mail all'indirizzo dal quale è pervenuta la richiesta di iscrizione.
2. Nel caso di esito positivo verrà rilasciato da BCSM un attestato che certifica il superamento del PVIA in capo al soggetto che ha sostenuto l'esame e che potrà essere utilizzato a corredo dell'istanza di iscrizione di cui al precedente articolo 1.
3. I questionari saranno raccolti e vagliati da una commissione esaminatrice formata da 3 dipendenti di BCSM designati dal Coordinamento della Vigilanza, e, su appuntamento richiesto dal partecipante, saranno da quest'ultimo consultabili e acquisibili in copia presso la sede di BCSM.

ARTICOLO 8 **(Fonti normative e letture consigliate)**

1. Le domande della PVIF potranno avere ad oggetto qualunque materia utile all'esercizio delle professioni, in ambito finanziario, di cui all'articolo 1, incluse tematiche afferenti agli adempimenti di vigilanza, alla disciplina antiriciclaggio e alla fiscalità dei prodotti/servizi finanziari sammarinesi.
2. Quali fonti normative, le principali che i partecipanti sono invitati a consultare, sono quelle di seguito elencate:
 - a) la Legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m. (c.d. LISF) e i Decreti Delegati elencati all'Allegato 2-bis della legge medesima;
 - b) la Legge 29 giugno 2005 n. 96 e s.m. (Statuto BCSM);

- c) Il Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e s.m. (c.d. Decreto Sanzioni BCSM);
 - d) le versioni consolidate vigenti dei seguenti Regolamenti BCSM:
 - n.2024-05 (*Regolamento in materia di servizi e attività di investimento*);
 - n.2014-01 (*Regolamento in materia di promozione finanziaria e offerta fuori sede*);
 - n.2025-02 (*Regolamento sui consulenti finanziari indipendenti*);
 - n.2025-04 (*Regolamento sul fondo di indennizzo degli investitori*).
 - e) la Legge 17 giugno 2008 n. 92 e s.m. (c.d. Legge Antiriciclaggio);
 - f) la versione consolidata e vigente di tutte le disposizioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria della Serie: Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari;
 - g) la Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e s.m. (c.d. Legge I.G.R.).
3. Ai fini di preparazione di cui al precedente comma 2, il testo da utilizzare è quello consolidato e vigente alla data dell'esame, così come pubblicato sui seguenti siti internet:
- www.bcsm.sm (a-d)
- www.aif.sm (e-f)
- www.consigliograndeegenerale.sm (g)
4. In assenza di manualistica sammarinese, la preparazione sulla parte tecnica può utilizzare i supporti formativi ritenuti dal candidato più confacenti e proporzionati allo scopo (ad esempio: *"Esame per Consulente Finanziario – Manuale di Base – XXIII Ed. – Edizioni Simone"* o simili).